



Regolamento sull'utilizzo dei veicoli comunali (del. GC 57/2014)

Art. 1 - Oggetto

1. I veicoli di proprietà del Comune e nella disponibilità dell'ente sono utilizzati solo per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali.
2. Alle condizioni sotto indicate, possono utilizzare i veicoli il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali e i dipendenti.

Art. 2 – Assegnazione dei veicoli

1. I veicoli assegnati all'Area Tecnica e tecnica-manutentiva possono essere utilizzati di norma soltanto dal personale della stessa Area. I veicoli assegnati all'Area amministrativa possono essere utilizzati dal sindaco, dagli assessori, dai consiglieri comunali e dai dipendenti.
2. Il responsabile di Area è competente a organizzare l'uso dei veicoli e ad assegnare i mezzi in caso di richieste incompatibili formulate da dipendenti. Il sindaco autorizza le richieste degli assessori e, in assenza della figura del presidente del consiglio comunale, dei consiglieri comunali.

Art. 3 – Utilizzo

1. Ciascun soggetto utilizza i veicoli solo se necessario rispetto alle funzioni assegnateli. L'utilizzo dei veicoli è improntato a principi di stretta inerenza rispetto alle funzioni da svolgere e di contenimento dei costi. E' vietato ogni uso personale dei veicoli di servizio.
2. È possibile il trasporto solo dei soggetti indicati all'art. 1 e di ulteriori persone solo per motivi di servizio.
3. La circolazione dei veicoli comunali deve rispondere alle norme del vigente codice della strada. Il conducente è custode del veicolo, è responsabile dei danni provocati all'ente da incidenti, sanzioni amministrative e ogni altro danno occasionato da dolo o colpa grave, e deve altresì segnalare ogni anomalia riscontrata.
4. Sul corretto utilizzo dei veicoli vigila il responsabile di Area.

Art. 4 – Libretto di marcia

1. Per ogni veicolo in dotazione al Comune è predisposto un libretto di marcia, su cui verranno annotati a cura del conducente, il quale appone la propria firma leggibile, i seguenti dati:
 - a. data e ora di inizio e fine dell'utilizzo;
 - b. luogo e motivo dell'utilizzo (salvo esigenze di riservatezza);
 - c. chilometri indicati dal contachilometri all'inizio e alla fine dell'utilizzo;
 - d. rifornimenti di carburante e lubrificante eseguiti;



2. Il conducente si assume ogni responsabilità sull'esattezza dei dati riportati nel libretto di marcia.

Art. 5 – Utilizzo di un mezzo proprio

1. I soggetti indicati all'art. 1 possono utilizzare il veicolo proprio solo in presenza di particolari condizioni, quali l'impossibilità per il Comune di mettere a disposizione un veicolo, l'assenza di mezzi di trasporto pubblico o l'eccessivo tempo necessario, rispetto agli impegni di ufficio, per raggiungere la meta con i mezzi di trasporto pubblici.

2. L'utilizzatore deve garantire di essere in possesso di regolare patente e il proprio veicolo sia idoneo alla circolazione.

3. L'uso del veicolo proprio è possibile solo previa autorizzazione, che è emessa: dal responsabile di Area per i dipendenti; dal segretario comunale per i responsabili di Area; dal sindaco per il segretario comunale; dal sindaco per gli assessori; dal sindaco, oppure se figura esistente, dal presidente del Consiglio comunale per i consiglieri comunali.

4. Per l'utilizzo del mezzo proprio l'utilizzatore ha diritto a ricevere dal Comune una somma pari al costo del biglietto dei mezzi di trasporto pubblici necessari a raggiungere il luogo di destinazione o, in assenza di mezzi di trasporto sulla tratta, del costo del biglietto ferroviario ordinario per una tratta di lunghezza analoga.

5. La copertura assicurativa del Comune, nei limiti previsti dalle polizze in essere, copre solo i danni non inclusi nella polizza RCA del veicolo. In caso di sinistro l'utilizzatore deve segnalare l'accaduto al Comune entro tre giorni dal fatto.